



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 30 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 21 gennaio 2026) la ricorrente esponeva che, avendo riportato danni alla propria abitazione, a seguito di violente precipitazioni verificatesi in data 31 luglio 2025, avrebbe denunciato il sinistro all'impresa resistente nell'ambito della propria polizza multirischi. L'impresa avrebbe quindi dato un incarico per un accertamento conservativo al proprio perito, il quale avrebbe accertato un danno di 690,00 euro; peraltro, applicando la franchigia di 300,00 euro prevista per la garanzia "Eventi atmosferici", ai sensi dell'art. 2.11 delle condizioni contrattuali, l'importo importo indennizzabile risulterebbe pari a 390,00 euro.

L'impresa avrebbe però negato il rimborso adducendo l'assenza di lesioni strutturali e invocando l'esclusione per insufficiente deflusso. A giudizio della ricorrente, invece, proprio la presenza di un importo definito in perizia avrebbe dato per implicita l'operatività della garanzia ed evidenza di copiose piogge, la cui violenza sarebbe stata peraltro confermata dal Servizio Avviso Meteo, attivo in polizza. La ricorrente affermava quindi che il



rigonfiamento degli intonaci costituisse conseguenza diretta dell'eccezionalità dell'evento e non di incuria.

Concludeva chiedendo all'Arbitro il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per euro 390,00.

Regolarmente costituitasi, l'impresa rappresentava come la ricorrente, sulla base della polizza stipulata per la propria abitazione, avesse presentato una denuncia di sinistro in data 25 agosto 2025, a seguito di *"rigonfiamenti dell'intonaco del soffitto del balcone"*, asseritamente causato da violenti eventi atmosferici del 31 luglio 2025. Soggiungeva, sulla base di tale denuncia, di aver conferito incarico a impresa fiduciaria di svolgere i relativi accertamenti presso l'immobile interessato e che, all'esito di tali verifiche - effettuate in data 4 novembre 2025 - la causa del danno sarebbe stata ricondotta a *"meri fenomeni infiltrativi"*.

Affermava di avere, pertanto, comunicato alla ricorrente il proprio diniego di indennizzo, data l'assenza delle condizioni richieste contrattualmente per l'attivazione della garanzia eventi atmosferici, e di aver confermato la propria posizione anche a seguito del reclamo dell'assicurata del 21 gennaio 2026, ossia con la relativa risposta del successivo 29 gennaio.

In conclusione, chiedeva all'Arbitro il rigetto integrale del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.

La ricorrente, in sede di repliche, si limitava a trasmettere copia delle controdeduzioni dell'impresa, senza presentare nuovi elementi.

L'impresa controreplicava eccependo l'erronea trasmissione, da parte della ricorrente, delle sole controdeduzioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la pretesa della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento integrale dei danni all'abitazione, patiti a seguito di evento meteo estremo, a suo giudizio ricompresi nella copertura della polizza multirischi in essere al momento del sinistro (31 luglio 2025).

In particolare, la ricorrente invoca l'operatività della garanzia "Eventi atmosferici" prevista dall'art. 2.11 delle condizioni generali di assicurazione della polizza multirischi abitazione. Ciò, reputando asseverativo delle proprie pretese l'atto di accertamento conservativo effettuato dal perito fiduciario dell'impresa in data 4 novembre 2025, laddove, quantificato in euro 690,00 il danno complessivo riscontrato all'immobile, è stato altresì indicato un importo eventualmente indennizzabile pari a euro 390,00, determinato mediante applicazione dello scoperto contrattuale del 10%, operante con il minimo di euro 300 previsto dalla polizza.

L'impresa, per contro, ritiene corretta la propria decisione di negare l'indennizzo, assumendo che la garanzia "Eventi atmosferici" delimiti in modo puntuale il rischio assicurato e subordini l'indennizzabilità dei danni da bagnamento alla presenza di lesioni provocate dalla violenza dell'evento atmosferico e attraverso le quali le precipitazioni risultino penetrate nell'immobile. Richiamando le risultanze dell'atto di accertamento



conservativo, evidenza che il sopralluogo non avrebbe riscontrato lesioni, rotture o brecce del lastrico solare, riconducibili agli eventi atmosferici, e che il danno sarebbe invece conseguenza di meri fenomeni infiltrativi, riconducibili all'insufficiente deflusso delle acque piovane, fattispecie espressamente esclusa dalla copertura.

Essendo dunque centrale, ai fini della controversia insorta tra le parti, la verifica di riconducibilità del sinistro alla fattispecie assicurata ovvero all'ipotesi di delimitazione della copertura invocata dall'impresa, si delinea chiaramente il riparto degli oneri probatori tra le parti.

Grava come noto sull'assicurato dimostrare che il sinistro verificatosi rientri tra i rischi inclusi nella copertura assicurativa, incombendo viceversa sull'assicuratore fornire la prova dei presupposti di fatto richiesti per l'applicazione delle clausole che eventualmente delimitino il rischio indennizzabile, (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558). Tale principio è stato ulteriormente esplicitato dalla giurisprudenza di questo Arbitro, allorché ha chiarito che la riconducibilità del sinistro ai rischi inclusi integra un fatto costitutivo della pretesa indennitaria, mentre la riconducibilità dell'evento ai rischi non compresi o esclusi dalla copertura costituisce fatto impeditivo, il cui onere probatorio grava sull'impresa (cfr. Decisioni AAS, nn. 379/26 e 422/26).

Orbene, nessun elemento di prova a sostegno della riconducibilità del sinistro occorso alla fattispecie assicurata risulta essere stato addotto dalla ricorrente. Essa si è limitata a produrre – facendovi poi insistito riferimento – l'atto di accertamento conservativo del 4 novembre 2025, trascurando tuttavia di considerare che tale atto non è che strumento volto a cristallizzare l'entità del danno, con effetti obbligatori tra le parti, lasciando tuttavia impregiudicata la successiva verifica circa la sussistenza del diritto all'indennizzo e la sua eventuale misura (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19998); ed ancora, che nel caso di specie l'atto di accertamento conservativo risulta contenere espressa riserva formulata dal perito, in merito all'assenza *“di lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Seminterrati dalla violenza degli eventi atmosferici”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA